



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)
SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUGOLO
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE, COLLE UMBERTO, FREGONA E SARMEDE
Via Live!, n° 101 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)
(Tel. 0438/580563-930284 - Fax 0438/932056 - C.F. 84002210262 - C.M. TVIC817005
sito web: www.iccappellamaggiore.gov.it - e-mail ist.compr.cappella@libero.it
PEC: tvic817005@pec.istruzione.it

Prot. n. 4732/C1

Cappella Maggiore, 25.09.2014

**Ai Docenti dell'Istituto
All'Albo on line dell'Istituto**

Oggetto: Vigilanza degli alunni - responsabilità dei docenti.

La vigilanza costituisce un obbligo che investe tutto il personale scolastico, i docenti in via primaria, e si esplica, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dell'allievo/a alla scuola fino a quando il/la minore, riconsegnato/a ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale.

Nel caso di omessa vigilanza, le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico sono le seguenti:

- *la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi* (cioè verso gli alunni e le alunne e le loro famiglie);
- *la responsabilità disciplinare* (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente);
- *la responsabilità amministrativa e patrimoniale* (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l'Amministrazione di appartenenza ha subito un pregiudizio economico);
- *la responsabilità penale* (solo nel caso di violazione di norme penalmente sanzionate).

Le fondamentali disposizioni normative del Codice Civile riguardanti la responsabilità civile extracontrattuale sono le seguenti:

- art. 2047 c. c. " in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto";
- art. 2048 c. c. "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto."

Quindi, la responsabilità civile extracontrattuale sussiste sia nel caso in cui l'alunno/a sia incapace di intendere e volere sia nel caso in cui il soggetto sia capace; e ancora, sia nell'ipotesi in cui il comportamento dannoso dell'alunno/a sia compiuto nei confronti di terzi sia nell'ipotesi di danno procurato a se stesso.

Tuttavia, in virtù del rapporto d'immedesimazione organica che lega l'Amministrazione ai dipendenti, all'Amministrazione stessa è estesa la responsabilità civile per i fatti cagionati dai propri funzionari e dipendenti (art. 28 Cost.) venendo chiamata al risarcimento ogniqualvolta si riscontri l'ingiustizia del danno e

la sussistenza del dolo o colpa per il fatto del dipendente per cui, per quanto riguarda i docenti, gli stessi non possono essere personalmente citati a giudizio a rispondere del risarcimento del danno poiché legittimata passiva è solo l'Amministrazione scolastica.

L'art. 61 della L. 312/80 limita la responsabilità patrimoniale dell'insegnante soltanto ai casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza, sia per i danni arrecati direttamente all'Amministrazione e in connessione ai comportamenti degli alunni, sia quando l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni e delle alunne sottoposti alla vigilanza. La scuola, quindi, se condannata a risarcire il danno all'infortunato/a, può rivalersi contro il/la docente ma solo se questi abbia, con dolo o colpa grave, violato obblighi di servizio.

Si evidenzia che il periodo di vigilanza non si considera esaurito al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (compresa la ricreazione, le gite scolastiche o le attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni e le alunne si trovano sotto il loro controllo e, relativamente alla vigilanza durante la pausa della ricreazione, la giurisprudenza ritiene che la mancata sorveglianza costituisca un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli studenti e delle studentesse che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente, pertanto, può liberarsi della responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni e sulle alunne. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, ad esempio, il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti e dalle studentesse sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che lascia incustoditi gli alunni e le alunne senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno eventuale.

Alla luce del suddetto quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali esposti, in sede di giudizio civile o penale l'usuale programmazione della sorveglianza sulla base di turni (ad esclusione di una turnazione che riguardi la sorveglianza di aree interne ed esterne alla scuola o in determinate dislocazioni sull'area da sorvegliare) potrebbe essere impugnata in quanto la presenza o meno in servizio dei docenti, con i relativi obblighi rispetto alla vigilanza, si evince dallo stesso orario di servizio già esposto all'albo: la turnazione potrebbe addirittura comprovare la mancata sorveglianza da parte dei docenti in servizio, ma non impegnati nella vigilanza. E' quindi primariamente nell'interesse di tutti gli insegnanti in servizio svolgere la sorveglianza durante il tempo della ricreazione.

Nella convinzione di aver fornito i chiarimenti opportuni, nell'interesse dei docenti e a loro tutela di fronte a possibili rive da parte dell'Amministrazione nel caso del verificarsi di spiacevoli eventi riguardanti la vigilanza degli alunni, alla luce di una casistica che riguarda circa 200.000 sinistri che coinvolgono le scuole italiane ogni anno e che registra la frequente soccombenza dell'Amministrazione scolastica nelle cause civili per il risarcimento danni, porgo distinti saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Elvio Poloni)

Elvio Poloni